

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 4.126 e 4.127 dei relatori, articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori e relativi subemendamenti e articolo aggiuntivo 8.043 dei relatori</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	29

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI, indi del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'articolo aggiuntivo 8.042

dei relatori (*vedi allegato 1*) e che il presentatore ha ritirato il subemendamento Da Villa 0.8.042.1.

Avverte inoltre che i relatori hanno presentato gli emendamenti 4.126 e 4.127 e l'articolo aggiuntivo 8.043 (*vedi allegato 1*). Fissa quindi alle ore 17.30 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tali proposte emendative.

Avverte altresì che le Commissioni procederanno ora all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.1, Vignali 4.2 e Barbanti 4.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Scuvera 4.4, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera *c*) con la seguente: « *c*) le proprie azioni non sono quotate su un mercato regolamentato ».

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Scuvera 4.5, Basso 4.6, degli identici emendamenti Allasia 4.7, Palmieri 4.8 e Quintarelli 4.9, degli emendamenti Basso 4.10, Ricciatti 4.11 e 4.12 e degli identici emendamenti Giampaolo Galli 4.13, Vignali 4.14 e Sberna 4.15, degli identici emendamenti Ricciatti 4.16, Polidori 4.17, Marco Di Maio 4.18, Donati 4.19, Allasia 4.20, Sottanelli 4.21 e Vignali 4.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Basso 4.23, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pratavia 4.24, 4.25 e 4.26, nonché sugli emendamenti Guidesi 4.27 e Allasia 4.28.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Scuvera 4.29. Invita al ritiro degli emendamenti Tidei 4.30, Barbanti 4.31, del quale propone di trasfondere il contenuto in un ordine del giorno, nonché degli emendamenti Mucci 4.32 e 4.33, il quale risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'emendamento 4.23.

Esprime parere contrario sull'emendamento Allasia 4.34 e invita al ritiro degli emendamenti Basso 4.35, Allasia 4.36 e 4.37, Barbanti 4.38, Basso 4.39, Scuvera 4.40 e Tidei 4.41, chiedendo al presentatore di quest'ultima proposta emendativa di valutare l'opportunità di trasfonderne il contenuto ordine del giorno. Invita altresì al ritiro degli emendamenti Della Valle 4.42, Pratavia 4.125, Allasia 4.43, Da Villa 4.44, Ricciatti 4.46 e 4.47, degli identici emendamenti Vignali 4.48 e Da Villa 4.49, nonché degli emendamenti Scuvera 4.45 e Ricciatti 4.50 e 4.51.

Rileva come l'emendamento Barbanti 4.52 e gli identici emendamenti Palmieri 4.54, Coppola 4.55 e Quintarelli 4.56 sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 4.127. Esprime parere contrario sugli emendamenti Barbanti 4.53 e Allasia 4.57, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mucci 4.58. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Ricciatti 4.60, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Quintarelli 4.59, Coppola 4.61 e Palmieri 4.62. Esprime parere con-

trario sull'emendamento Pratavia 4.63 e sugli identici emendamenti Ricciatti 4.64 e Vignali 4.65.

Rileva come l'emendamento Ricciatti 4.66 sarebbe assorbito dall'approvazione del successivo emendamento Ricciatti 4.68, sul quale esprime parere favorevole. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Mucci 4.67, invitando invece al ritiro degli identici emendamenti Mucci 4.69 e Ricciatti 4.70.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Basso 4.71 e Vignali 4.72, rilevando come il successivo emendamento Sberna 4.73 risulterebbe assorbito dalla loro approvazione. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Fregolent 4.74, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi supportando il relativo costo; allo scopo le

condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere

chiaramente indicato sul portale, dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste al comma 3, lettere b) e c), non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.

6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal Registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.»

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mucci 4.80, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Al comma 10, dopo l'alinea premettere le seguenti lettere:

Oa) all'articolo 1, comma 5-*novies*, le parole: « portale per la raccolta di capitale per le start-up innovative » sono sostituite dalle seguenti: « portale per la raccolta di capitale per le *start-up* innovative e per le PMI innovative » e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative e/o in PMI innovative, come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), e dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2014, n. 66 »;

Ob) all'articolo 1 dopo il comma 5-*decies* è inserito il seguente: « 5-*undecies*. Per « piccola e media impresa innovativa », di seguito « PMI innovativa », si intende la PMI come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 »;

e dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 100-*ter*, comma 2, dopo le parole: « *start-up* innovativa » sono aggiunte le seguenti: « o della PMI innovativa ».

Rileva come gli emendamenti Mucci 4.111 e 4.112 risulterebbero assorbiti dall'approvazione del predetto emendamento Mucci 4.80.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vignali 4.81 e Basso 4.82 e sull'emendamento Ricciatti 4.83.

Chiede l'accantonamento degli emendamenti Della Valle 4.84 e 4.88, Ricciatti 4.100, nonché degli identici emendamenti Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107 e degli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.85, 4.86, 4.87, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97 e 4.98, Sberna 4.99, Palmieri 4.101, Barbanti 4.102, sugli identici emendamenti Vignali 4.103 e Basso 4.104, sugli emendamenti Vignali 4.110, Mucci 4.115, Vitelli 4.117, Pagano 4.119, Vignali 4.120 e Basso 4.121. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ricciatti 4.05, Villarosa 4.07 e 4.09, Quintarelli 4.016.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.126 e 4.127 dei relatori.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, come già richiesto nella seduta di ieri, rinnova alle presidenze la richiesta che la pubblicità delle sedute per l'esame del provvedimento sia assicurata mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Da Villa e propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Stefano ALLASIA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alle presidenze di conoscere quale sia l'organizzazione per il prosieguo dei lavori del provvedimento in esame, considerato che occorre iniziare l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite e non invece partire dall'articolo 4. Contesta altresì il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sugli emendamenti presentati dall'opposizione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, fa presente che nella seduta odierna si esamineranno gli articoli 4 e 5 e gli emendamenti ad essi riferiti, proseguendo i

lavori sino alle ore 20, in modo da concedere ai relatori e al Governo tempo per predisporre i pareri sulle proposte emendative riferite agli altri articoli del provvedimento d'urgenza in esame, il cui esame inizierà domani con inizio della seduta alle ore 10, approfittando pertanto della pausa dei lavori dell'Assemblea.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede ai relatori e al Governo se sia loro intenzione concludere l'esame del provvedimento entro la seduta di domani.

Ivan DELLA VALLE (M5S), sottolineato che la parte più problematica del provvedimento in esame è rappresentata dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, contesta che nella seduta odierna non si sia iniziato l'esame di tale articolo. Fa presente inoltre che la propria parte politica è costretta a cambiare atteggiamento, constatando la totale chiusura da parte dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate dall'opposizione, anche quelle non riferite all'articolo 1, che hanno un evidente intento migliorativo delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

Daniele PESCO (M5S) nell'invitare tutti, in particolare la maggioranza e il Governo, all'assunzione della massima responsabilità, contesta il ritardo di inizio della seduta odierna. Ritiene opportuno che si preveda lo spostamento della discussione sulle linee generali del provvedimento in esame in Assemblea al fine di avere più tempo per discutere su temi così importanti.

Lara RICCIATTI (SEL) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Pesco, ritenendo necessario tempo ulteriore per affrontare in maniera serena un dibattito così importante. Al riguardo, giudica opportuno spostare la discussione generale del provvedimento in Assemblea all'inizio della prossima settimana.

Giovanni PAGLIA (SEL) giudica necessario avere più tempo a disposizione so-

prattutto al fine di addivenire ad una soluzione condivisa sul contenuto dell'articolo 1 del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che le Commissioni, in un clima che appare di evidente distensione, stanno rispettando la tempistica che si era predefinita, anche al fine di consentire ai relatori e al Governo di definire i pareri sulle proposte emendative presentate sugli altri articoli.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva che la mole e la specificità tecnica dell'articolo 4 del provvedimento, che si occupa di piccole e medie imprese innovative, hanno richiesto approfondite verifiche riguardo al merito delle proposte emendative ad esso riferite. Conviene inoltre sul carattere ordinato dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede ulteriori chiarimenti sui tempi nei quali i relatori e il Governo riferiti esprimeranno il parere su tutti gli articoli del provvedimento.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che il lavoro dei relatori è volto ad accelerare l'espressione dei pareri, come richiesto dal deputato Palese.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce la necessità di conoscere quanto prima i pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate riferite a tutti gli articoli del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che l'obiettivo è quello di discutere e votare entro la seduta di domani tutte le proposte emendative presentate agli articoli del provvedimento, sottolineando pertanto come la tempistica dei lavori debba essere definita nell'ambito di quanto definito dalla Conferenza dai Presidenti di Gruppo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che, al di là del ritardo nell'inizio della seduta odierna, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, si sta rispettando il percorso già definito, per il quale, nella seduta di ieri, sono stati trattati gli articoli 6, 7 e 8, in quella odierna si esamineranno gli articoli 4 e 5 e in quella di domani si passerà all'esame della parte restante dell'articolato, sulla quale è indispensabile una maggiore riflessione, considerando altresì la quantità delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Sottolinea pertanto che non vi è alcuna tecnica dilatoria da parte dei relatori e del Governo. Per quanto attiene al merito delle proposte emendative presentate, fa presente che l'atteggiamento politico del Governo non è negativo, sottolineando altresì l'importanza dell'operazioni eseguite su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 4, anche presentati dall'opposizione, posto che alcuni di essi sono stati ricompresi in alcune riformulazioni di emendamenti proposte dai relatori. Manifesta infine la disponibilità del Governo a proseguire nei lavori come definiti dalle presidenze delle Commissioni riunite.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito all'orario di inizio della seduta di domani.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che è intenzione delle presidenze venire incontro alle esigenze segnalate dal deputato Palese, nel senso di assicurare la necessità di non posporre l'espressione dei pareri alle proposte emendative riferite all'articolo 1. Giudica pertanto di buon senso prevedere che nella seduta odierna si esamineranno gli articoli 4 e 5, prevedendo che i pareri dei relatori e del Governo sulla restante del provvedimento nella mattinata di domani.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che il Governo ha accolto l'esplicito invito dei presidenti delle Commissioni affinché non vi sia alcuna impropria compressione nell'esame degli emendamenti.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 4.1, volto a prevedere che tra i requisiti necessari per la qualifica di PMI innovativa vi sia quello di avere una sede fiscale in Italia e non, come stabilito dal testo del decreto-legge, una sede produttiva o una filiale in Italia, ciò anche al fine di impedire che le agevolazioni ivi previste possano andare a vantaggio di soggetti sottratti alla fiscalità del nostro Paese.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Della Valle 4.1, sul quale preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. In particolare, condivide la *ratio* specifica della citata proposta emendativa, anche alla luce di quanto avvenuto in passato nel nostro Paese in occasione della predisposizione di incentivi fiscali in favore di soggetti attivi nel campo delle energie rinnovabili, che in fase attuativa hanno spesso finito per avvantaggiare imprese con sede fiscale in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione europea, con inevitabili conseguenze negative dal punto di vista del gettito erariale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Della Valle 4.1 deriva dalla necessità di uniformarsi alle indicazioni previste in materia dall'ordinamento europeo. Tuttavia, qualora vi fosse l'assenso dei relatori, si dichiara disponibile ad un accantonamento della citata proposta emendativa, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, concorda con la proposta di accantonamento testé formulata dal Sottosegretario Baretta.

Ivan DELLA VALLE (M5S), nel condividere la proposta di accantonamento, fa presente che l'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge non delimita inequivocabilmente l'ambito di applicazione al solo spazio europeo.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Vignali 4.2 e lo ritira.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.3.

Chiara SCUVERA (PD) chiede delucidazioni in ordine alla proposta di riformulazione avanzata dai relatori sul suo emendamento 4.4.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra i termini della riformulazione dell'emendamento Scuvera 4.4, volta a consentire un più congruo allineamento delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame con la disciplina attualmente vigente per le *start-up* innovative.

Chiara SCUVERA (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 4.4.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Scuvera 4.4, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Chiara SCUVERA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 4.5, in quanto sostanzialmente assorbito dal successivo emendamento Basso 4.23, sul quale vi è il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo.

Lorenzo BASSO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.6, per le ragioni testé esposte dal deputato Scuvera.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.7, volto a consentire, attraverso una rimodulazione dei requisiti previsti dal testo attuale del decreto-legge, un ampliamento della potenziale platea delle piccole e medie imprese innovative. Auspica, altresì, una maggiore considerazione da parte dei relatori e del rappresentante del Governo delle proposte emendative presentate dalle forze di opposizione.

Giovanni PAGLIA (SEL), dissentendo dallo spirito dell'emendamento Allasia 4.7,

osserva come un allentamento dei requisiti necessari per la qualifica delle piccole e medie imprese innovative potrebbe in definitiva indebolire la *ratio* complessiva che ha ispirato l'articolo 4 del provvedimento in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere le valutazioni da ultimo espresse dal deputato Paglia, ritiene comunque essenziale mantenere dei requisiti selettivi per la qualificazione delle piccole e medie imprese come innovative. In risposta ai rilievi in precedenza formulati dal deputato Allasia, fa altresì presente che anche diverse proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico sono state oggetto di parere contrario da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

Ivan DELLA VALLE (M5S) preannunzia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Allasia 4.7, poiché reputa non auspicabile una indiscriminata estensione della platea potenziale delle piccole e medie imprese innovative.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Allasia 4.7, Palmieri 4.8 e Quintarelli 4.9.

Lorenzo BASSO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.10.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.11, che raccoglie peraltro talune indicazioni provenienti dall'OCSE, nonché le preoccupazioni manifestate a più riprese dal mondo delle piccole e medie imprese italiane.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che la sequenza di emendamenti in esame, a partire dall'emendamento Ricciatti 4.11, fanno a vario titolo riferimento al concetto, di per sé di complessa definizione, di « innovazione ». Nel rilevare comunque l'esigenza di individuare un bilanciamento tra il novero delle imprese che si intendono sostenere con le disposizioni di cui all'ar-

articolo 4 del provvedimento in esame e gli effetti negativi derivanti da un eventuale allentamento dei requisiti necessari per la qualifica di piccole e medie imprese innovative, osserva come un accettabile punto di equilibrio potrebbe essere quello contenuto nell'emendamento Basso 4.23, laddove al concetto di « innovazione » sono ricondotte le tecnologie ad alto contenuto innovativo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ricciatti 4.11 e 4.12.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Vignali 4.14 e lo ritira.

Giampaolo GALLI (PD), alla luce del parere favorevole dei relatori e del Governo sul successivo emendamento Basso 4.23, ritira l'emendamento a sua firma 4.13.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) sottoscrive l'emendamento Sberna 4.15 e lo ritira.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.16.

Le Commissioni respingono quindi gli identici emendamenti Polidori 4.17, Marco Di Maio 4.18, Donati 4.19, Allasia 4.20, Sottanelli 4.21 e Vignali 4.22.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Basso 4.23, sul quale preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

Lara RICCIATTI (SEL) sottoscrive l'emendamento Basso 4.23, sul quale preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Basso 4.23 è stato sottoscritto anche dagli altri gruppi parlamentari.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Basso 4.23.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.24.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Prataviera 4.24, considerandone ultroneo il contenuto rispetto al testo attuale del decreto-legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prataviera 4.24.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.25, la cui *ratio* è quella di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di piccole e medie imprese innovative, includendo anche quelle che investono in tecnologie per la produzione del bilancio energetico zero.

Giovanni PAGLIA (SEL) propone di accantonare l'emendamento Prataviera 4.25.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide la proposta di accantonamento del suo emendamento 4.25, testé formulata dal deputato Paglia.

Ivan DELLA VALLE (M5S) preannunzia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Prataviera 4.25, del quale non comprende appieno i motivi ispiratori, in quanto le PMI che fanno efficienza energetica, se realmente innovative, sono già comprese nella normativa.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'osservare come l'emendamento Prataviera 4.25 insista anch'esso sulla determinazione dei requisiti necessari per la qualificazione delle piccole e medie imprese come innovative, non ritiene opportuno inserire nel testo del decreto-legge in esame l'ulteriore specificazione da esso recata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Prataviera 4.25 e 4.26 e l'emendamento Guidesi 4.27.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento Allasia 4.28, di cui è cofirmatario, sottolineandone gli effetti positivi sui microinvestimenti effettuati dalle PMI.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4.28.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Scuvera 4.29.

Le Commissioni approvano l'emendamento Scuvera 4.29.

Marietta TIDEI (PD) ritira il proprio emendamento 4.30.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ritira l'emendamento 4.31, a sua prima firma, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea nell'auspicio che l'Esecutivo sappia dimostrare coerenza nei confronti di quelle iniziative volte a rilanciare l'occupazione.

Mara MUCCI (Misto-AL) ritira gli emendamenti 4.32 e 4.33, a sua prima firma.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento Allasia 4.34, di cui è cofirmatario, esprimendo la propria contrarietà sul parere espresso dai relatori e dal Governo che dimostrano di non voler finanziare la ricerca.

Mara MUCCI (Misto-AL) esprime la propria contrarietà sull'emendamento Allasia 4.34, osservando come il criterio introdotto non rappresenti un efficace strumento per favorire la ricerca.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4.34.

Lorenzo BASSO (PD) ritira l'emendamento 4.35, a sua prima firma.

Le Commissioni respingono, poi, l'emendamento Allasia 4.36.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Allasia 4.37, di cui è cofirmatario, invitando a valutare le aziende innovative sulla base di quanto sono effettivamente in grado di realizzare.

Mara MUCCI (Misto-AL) concorda con il ragionamento del deputato Prataviera, osservando tuttavia che i criteri che mirano a favorire le PMI devono essere oggettivi, mentre il disposto dell'emendamento appare di difficile attuazione.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide le considerazioni della collega Mucci, rilevando che occorre precisare come definire innovativa una PMI.

Le Commissioni respingono, l'emendamento Allasia 4.37.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) chiede di svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento 4.38, a sua prima firma, anche al fine di valutare la presentazione di un eventuale ordine del giorno, per evitare che le aziende finiscano per assumere laureati al solo scopo di utilizzare gli incentivi.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, pur comprendendo le finalità dell'emendamento, osserva come al riguardo sia stata già sviluppata dalle Commissioni una approfondita riflessione e, pertanto, conferma il proprio parere.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) esprime l'avviso che il legislatore dovrebbe evitare di compiere classificazioni in ordine all'innovatività delle PMI. Nel caso in considerazione, il rischio concreto sarebbe quello di avere aziende che, anziché investire in ricerca, sarebbero incentivate a esternalizzare i loro costi. Invita quindi a votare a favore dell'emendamento, che intende eliminare limiti impropri all'attività imprenditoriale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 4.38.

Lorenzo BASSO (PD) comprende le ragioni oggettive alla base del parere contrario del relatore e del Governo, tuttavia invita a valutare la possibilità di una riformulazione che possa salvaguardare le finalità lodevoli dell'emendamento 4.39 a sua prima firma.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, ribadendo le ragioni del proprio parere, osserva che nell'ambito della costruzione dell'ambiente delle PMI innovative non è possibile dare una risposta universale.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottoscrive l'emendamento Basso 4.39, che ritiene meritevole di considerazione ed invita i relatori ed il Governo a sviluppare un'ulteriore riflessione. Sottoscrive quindi anche l'emendamento Scuvera 4.40.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottoscrive, a sua volta, l'emendamento Basso 4.39, osservando come esso non contribuisca ad allargare l'ambito delle PMI cui si applicano le norme dell'articolo 4.

Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrive l'emendamento Basso 4.39.

Gianluca BENAMATI (PD), pur apprezzando le finalità dell'emendamento 4.39, invita a trasformarlo in un ordine del giorno al fine di sviluppare in altre occasioni i necessari e complessi approfondimenti.

Lorenzo BASSO (PD) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 4.39, a sua prima firma, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea, salvo che i relatori e il Governo non ritengano di effettuare un supplemento di riflessione in merito.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osserva che il tema riveste sicuro interesse e, pertanto, prospetta l'opportunità di un accantonamento dell'emendamento 4.39.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene necessario un impegno del Governo in merito alla questione affrontata dall'emendamento Basso 4.39.

Stefano ALLASIA, sottoscrive l'emendamento Basso 4.39, chiedendone l'accantonamento ai fini di una sua ulteriore valutazione.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento Basso 4.39, ricorda che, nel caso in cui lo stesso venga respinto in Commissione, ciò non pregiudicherebbe una sua votazione da parte dell'Assemblea. Chiede quindi ai relatori di accantonarlo.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, alla luce della discussione testé svoltasi, propone di accantonare gli emendamenti Basso 4.39 e Scuvera 4.40.

Marietta TIDEI (PD) ritira il propria emendamento 4.41.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.42, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Della Valle 4.42 e Prataviera 4.125.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra la *ratio* della sua proposta emendativa 4.43, ricordando che la stessa è stata elaborata a seguito delle richieste che provengono dai territori e dalle stesse aziende.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, intervenendo sull'emendamento Allasia 4.43, conferma il suo avviso contrario sullo stesso, ricordando che dalle verifiche istruttorie svolte non è risultato utile modificare l'attuale iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, in coerenza con l'attuale sistema normativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4.43.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che il deputato Vignali ha ritirato tutti gli emendamenti a sua forma riferiti all'articolo 4 sui quali i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

Marco DA VILLA (M5S) illustra la sua proposta emendativa 4.44, che presenta una *ratio* simile all'emendamento 4.49, sempre a sua prima firma. Ricorda quindi che il superamento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, con riferimento alle piccole-medie imprese innovative, è una richiesta pervenuta dal sistema camerale, in quanto, tra l'altro, lo svolgimento dei relativi adempimenti appesantirebbe ulteriormente il lavoro delle Camere di commercio. Chiede quindi ai relatori di riconsiderare il loro avviso contrario su tali proposte emendative.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, pur apprezzando lo spirito delle proposte emendative del collega Da Villa, segnala come dall'istruttoria svolta in merito sia emerso che la previsione dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese non comporti un appesantimento degli oneri a carico delle PMI, non risultando pertanto opportuno modificare l'attuale testo in discussione nel senso indicato dalle stesse.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 4.44.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra il suo emendamento 4.46, ricordando, in particolare, che lo stesso intende estendere alle PMI innovative ulteriori agevolazioni già previste per le *start-up* innovative.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ricciatti 4.46 e 4.47.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sul suo emendamento 4.49, ritiene unilaterali le valutazioni svolte dal relatore Taranto in relazione sia al predetto emendamento, sia alla precedente proposta emendativa 4.44, già respinta dalle Com-

missioni. Ribadisce quindi che l'emendamento 4.49 intende recepire le sollecitazioni provenienti da parte del sistema camerale, non implicando inoltre alcun onere aggiuntivo a carico delle imprese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 4.49.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il suo emendamento 4.45.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira le sue proposte emendative 4.50 e 4.51.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 4.127, al quale non sono stati presentati subemendamenti, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Barbanti 4.52 e 4.53, Palmieri 4.54, Coppola 4.55 e Quintarelli 4.56.

Approvano quindi l'emendamento dei relatori 4.126, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento 4.57, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4.57.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Mucci 4.58.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mucci 4.58.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira la sua proposta emendativa 4.60.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Quintarelli 4.59, Coppola 4.61 e Palmieri 4.62.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra la sua proposta emendativa 4.63, raccomandandone l'approvazione.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come quanto contenuto nell'emendamento Prataviera 4.63

rientri già nei principi generali dell'ordinamento, non essendo quindi opportuno riproporre tale principio con una specifica norma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pratavia 4.63.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira il suo emendamento 4.64 e 4.66.

Rocco PALESE (FI-PdL), Gianluca BENAMATI (PD), Marco DA VILLA (M5S) e Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) sottoscrivono l'emendamento Ricciatti 4.68.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ricciatti 4.68.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra la sua proposta emendativa 4.67, raccomandandone l'approvazione.

Ivan DELLA VALLE (M5S) condivide lo spirito dell'emendamento Mucci 4.67, sottolineando la necessità di sostenere l'azione di *crowdfunding* nel nostro Paese.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che agevolare la possibilità di ottenere canali finanziari è direttamente correlata allo scopo di questa normativa. Pertanto, ritiene necessario affrontare il problema dell'approvvigionamento del credito alle piccole e medie imprese.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che l'emendamento Fregolent 4.74, come riformulato, introduce un'importante modifica in relazione all'attività di *crowdfunding*.

Silvia FREGOLENT (PD) rileva come la riformulazione del suo emendamento 4.74, che accetta, venga incontro alle richieste contenute in altre proposte emendative.

Mara MUCCI (Misto-AL) ritira i suoi emendamenti 4.67 e 4.69.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira il suo emendamento 4.70.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Basso 4.71.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottoscrive l'emendamento Basso 4.71.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Basso 4.71 e Vignali 4.72, risultando pertanto assorbito l'emendamento Sberna 4.73.

Rocco PALESE (FI-PdL), Ivan DELLA VALLE (M5S) e Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrivono l'emendamento Fregolent 4.74, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fregolent 4.74, come riformulato.

Mara MUCCI (Misto-AL) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 4.80.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Mucci 4.80, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mucci 4.80, così come riformulato.

Lorenzo BASSO (PD) ritira il proprio emendamento 4.82.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede la disponibilità dei relatori e del Governo ad accettare un ordine del giorno che accolga lo spirito dell'emendamento Ricciatti 4.83.

Lara RICCIATTI (SEL) insiste comunque per la votazione del suo emendamento 4.83.

Ivan DELLA VALLE (M5S) prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento Ricciatti 4.83, al fine di predisporre una sua riformulazione.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, fa presente la necessità di fare attenzione ad indicare gli obiettivi delle nuove strumentazioni riguardo alle imprese in crisi, rispetto alle quali non è

compatibile il perimetro applicativo del *crowdfunding*. Auspica pertanto la presentazione di ordini del giorno aventi ad oggetto tali imprese.

Mara MUCCI (Misto-AL) fa presente che il *crowdfunding* non è stato pubblicizzato come dovuto e che esso consentirebbe alle imprese di risollevarsi.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritiene che il *crowdfunding* sia applicabile anche alle imprese in crisi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 4.83.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.85.

Le Commissioni respingono l'emendamento Della Valle 4.85.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.86, chiedendo ai relatori chiarimenti in merito al parere contrario da loro espresso.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, fornisce chiarimenti sul parere contrario espresso sull'emendamento Della Valle 4.86, facendo presente che i criteri generali della procedura descritta sono stati già definiti dalla normativa europea e nazionale. Sottolinea altresì la necessità di fare attenzione ad intervenire sulla normativa in questione, in quanto la materia è affidata alla competenza residuale delle regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Della Valle 4.86.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.87.

Le Commissioni respingono l'emendamento Della Valle 4.87.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.89, chiedendo una riflessione dei relatori e del Governo sul

suo contenuto volto ad agevolare i giovani che intraprendono una *start-up* innovativa.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che sia doverosa una spiegazione da parte dei relatori sulla questione sollevata dal deputato Della Valle, con particolare riferimento alla sburocratizzazione per le giovani imprese. Ritiene, altresì, opportuno un chiarimento sul comma 3 dell'articolo 27-ter introdotto dall'emendamento Della Valle 4.89, riguardante la funzione del segretario comunale.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene opportuno accantonare gli emendamenti Della Valle 4.89 e 4.90.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Della Valle 4.91 e 4.92.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.93, chiedendo al riguardo chiarimenti ai relatori sul parere contrario da loro espresso.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che l'emendamento Della Valle 4.93 affronta la tematica in maniera retrospettiva e che è in corso un lavoro di approfondimento sulla formulazione dei successivi emendamenti, gli identici Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107, al fine di affrontare la tematica in maniera prospettica.

Ivan DELLA VALLE (M5S) fa presente la sua disponibilità ad una proposta di riformulazione del suo emendamento nei termini illustrati dal relatore Taranto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento Della Valle 4.93, purché siano chiari al presentatore i termini della questione e considerato che sono in corso verifiche anche per valutare eventuali oneri ad essa connessi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona l'emendamento Della Valle 4.93.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.94, volto ad uniformare al 30 per cento le diverse aliquote di detrazione o deduzione attualmente stabilite, con lo scopo di incentivare gli investimenti nel capitale sociale delle piccole e medie imprese innovative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Della Valle 4.94.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.95, volto a prevedere una deduzione del 50 per cento sul valore degli investimenti in nuovi beni strumentali. A tale proposito, ricorda che il gruppo del M5S ha presentato al provvedimento in esame una ulteriore proposta emendativa di contenuto analogo, priva peraltro di specifica copertura finanziaria, dal momento che le misure ivi ipotizzate appaiono suscettibili di autofinanziarsi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Della Valle 4.95, 4.96, 4.97 e 4.98.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), nel sottoscrivere l'emendamento Sberna 4.99, evidenzia come lo stesso vada in realtà nel senso auspicato in precedenza dai relatori, ovvero quello di evitare una eccessiva retroattività delle misure di cui al comma 11 dell'articolo 4, impedendo in tal modo una applicazione indiscriminata delle misure stesse. Propone pertanto di accantonare la citata proposta emendativa.

Davide CRIPPA (M5S) interviene sull'ordine dei lavori per manifestare il dubbio che, avendo le Commissioni respinto taluni emendamenti che contengono parti in comune con l'emendamento Della Valle 4.89, in precedenza accantonato, le votazioni in precedenza effettuate su tali emendamenti debbano essere annullate, al fine di procedere all'accantonamento di

tutte le proposte emendative attinenti alle medesime questioni.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Della Valle 4.89, 4.90 e 4.93, già accantonati, abbiano un contenuto più ampio delle altre proposte emendative respinte, che invece intervengono solo su singoli aspetti della tematica e che pertanto non dovrebbero determinarsi preclusioni per effetto della reiezione da parte delle Commissioni di tali ultime proposte emendative.

Marco CAUSI (PD) osserva come sugli emendamenti in precedenza respinti dalle Commissioni aventi parti in comune con gli emendamenti accantonati, da ultimo citati dal Presidente Epifani, sono nel frattempo pervenuti, sia pure informalmente, i rilievi contrari della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione del loro impatto sulla finanza pubblica. Ritiene pertanto che, anche qualora venissero annullate le votazioni in precedenza effettuate, gli emendamenti in questione sarebbero comunque passibili di un parere contrario a causa del loro carattere oneroso.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce il rischio che possano determinarsi preclusioni al momento di porre in votazione taluni emendamenti in precedenza accantonati, richiamati dal Presidente Epifani.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti accantonati, dianzi citati, attendono comunque una riformulazione da parte dei relatori, che, potrebbe risolvere eventuali incongruenze.

Davide CRIPPA (M5S), nel dissentire dal ragionamento svolto dal Presidente Epifani, ritiene che, qualora l'emendamento Della Valle 4.89 venisse posto in votazione nella sua attuale formulazione, ciò non risulterebbe tecnicamente possibile, alla luce delle preclusioni parzialmente determinate dalla reiezione di proposte emendative aventi con esso parti in comune.

Gianluca BENAMATI (PD), nel ritenere ineccepibile la conduzione dei lavori da parte del Presidente Epifani, rileva come le eventuali proposte di riformulazione che dovessero essere formulate dai relatori in materia dovranno tenere conto dei rilievi contrari della Ragioneria generale dello Stato, in ordine alle eventuali implicazioni finanziarie di talune disposizioni. Esprime comunque disponibilità a accantonare anche gli emendamenti in precedenza respinti, aventi contenuto parzialmente comune rispetto alle proposte emendative accantonate.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dispone l'annullamento delle votazioni relative agli emendamenti Della Valle 4.91, 4.92, 4.97 e 4.98, che devono pertanto ritenersi accantonati.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 4.101, che amplia i criteri per l'individuazione dei soggetti assimilabili alle *start-up* innovative, non comprende le ragioni del parere contrario su di esso in precedenza espresso dai relatori e dal Governo. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

Luigi TARANTO, *relatore per la X Commissione*, ricorda che la scelta adottata dai relatori è stata quella di esprimere parere contrario su tutte quelle proposte emendative che in qualche modo recassero una modificazione dei requisiti necessari per la qualifica delle piccole e medie imprese innovative, così come previsti dal decreto-legge, ciò al fine di mantenere l'omogeneità complessiva dell'impianto normativo e di creare uno strumento coerente di intervento in favore del mondo delle imprese stesse. Tanto premesso, riconosce tuttavia come la questione posta dall'emendamento Palmieri 4.101 appaia meritevole di attenzione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), alla luce di quanto testé dichiarato dal relatore Taranto, ritira il suo emendamento 4.101, preannunciando la presentazione in As-

semblea di un ordine del giorno di contenuto analogo.

Giovanni PAGLIA (SEL), in riferimento ai contenuti specifici dell'emendamento Palmieri 4.101, auspica che si possa quanto prima pervenire nel nostro ordinamento ad una definizione univoca dei requisiti caratterizzanti il mondo delle *start-up*.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Barbanti 4.102.

Lorenzo BASSO (PD) ritira il proprio emendamento 4.104.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107 nonché gli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113 si intendono accantonati.

Mara MUCCI (Misto-AL) ritira i propri emendamenti 4.111 e 4.112.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mucci 4.115.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vitelli 4.117, Pagano 4.119 e Basso 4.121 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ricciatti 4.05.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Villarosa 4.07, di cui è cofirmatario, evidenziando come in tema di *crowdfunding* il regolamento della Consob limita la partecipazione dei cittadini. Fa presente come obiettivo della citata proposta emendativa sia essenzialmente quello di sopprimere l'obbligo che gli strumenti finanziari siano sottoscritti da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie, ciò proprio al fine di incentivare il successo delle iniziative di *crowdfunding*, che spesso vedono protagoniste le giovani generazioni.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Villarosa 4.07.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Villarosa 4.09, di cui è cofirmataria, auspicando che il tema del *crowdfunding* possa essere affrontato in maniera concreta, partendo dai dati applicativi attualmente disponibili, i quali non risultano particolarmente incoraggianti. Rileva come, in conformità a quanto già avviene negli Stati Uniti ed in altri importanti Paesi, appaia necessario abolire la quota di riserva attualmente prevista dalla disciplina vigente.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Villarosa 4.09, pur evidenziando che sarebbe comunque opportuna un'ulteriore riflessione riguardo alle modalità con le quali si interviene.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia che anche il gruppo di SEL voterà a favore dell'emendamento Villarosa 4.09 sottolineando, in tale contesto come non sia stato opportuno attribuire alla CONSOB la competenza in materia di *crowdfunding*.

Le Commissioni riunite respingono l'articolo aggiuntivo Villarosa 4.09.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira l'articolo aggiuntivo Quintarelli 4.016.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta, che riprenderà con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

La seduta, sospesa alle 19.05, è ripresa alle 19.30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i lavori delle Commissioni riprenderanno dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 5.1,

Sberna 5.2 e Basso 5.3, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

« al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: « 0a) al comma 37, dopo la parola: « irrevocabile » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile »; »

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Barbanti 5.4, Mucci 5.5, Ricciatti 5.6, nonché sugli identici emendamenti Vacca 5.13, Ricciatti 5.14 e Gigli 5.15.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Paglia 5.16, Palese 5.17, Benamati 5.18 e Basso 5.19, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

« Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Ricciatti 5.20 e 5.21, sugli emendamenti Gigli 5.22, Barbanti 5.23, 5.24, 5.25 e 5.31, nonché sull'emendamento Vignali 5.28.

Propone invece di accantonare l'emendamento Bargerò 5.29.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Vignali 5.28 è stato ritirato dal presentatore.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Vignali 5.1 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) sottoscrive l'emendamento Sberna 5.2 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Vignali 5.1.

Lorenzo BASSO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 5.3, come riformulato dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vignali 5.1, Sberna 5.2 e Basso 5.3, come riformulati dai relatori.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Barbanti 5.4, Mucci 5.5, Ricciatti 5.6.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) ritira il suo emendamento 5.15.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vacca 5.13 e Ricciatti 5.14.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori delle proposte emendative Paglia 5.16 e Palese 5.17 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Lorenzo BASSO (PD) chiede chiarimenti circa la motivazione in base alla quale, nella proposta di riformulazione degli emendamenti in questione, sia stata fissata la quota massima del 10 per cento che la Fondazione Istituto italiano di tecnologia può destinare alla costituzione ovvero alla partecipazione a *start-up* innovative.

Chiede, inoltre, le motivazioni per cui non sia stata estesa tale possibilità di contributo anche a favore delle piccole e medie imprese innovative.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che la suddetta quota del 10 per cento debba essere intesa in relazione all'assegnazione annuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge n.266 del 2005, destinata all'istituto italiano di tecnologia.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) sottoscrive l'emendamento Basso 5.19, evidenziando come la riformulazione dello stesso proposta dai relatori, sebbene possa far ritenere assorbita la finalità del suo emendamento soppressivo 5.15, lasci comunque aperta la questione posta dal suo emendamento 5.22, volto ad estendere l'applicazione delle disposizioni del comma 1, dell'articolo 5 anche alle attività realizzate dalle università e dagli enti di ricerca.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel condividere le considerazioni del deputato Paglia, si associa alla questione sollevata dal deputato Basso in merito alle motiva-

zioni della mancata estensione della possibilità, per l'Istituto italiano di tecnologia di contribuire, anche a favore delle piccole e medie imprese innovative. Ricorda, inoltre, che l'istituzione dell'Istituto stesso, risalente alla XIV legislatura, fu molto criticata dalle forze allora all'opposizione e che ora ne propongono invece una valorizzazione.

Marco CAUSI (PD), *per la VI Commissione*, nel sottolineare come la proposta di riformulazione degli emendamenti in esame sia il frutto di una valutazione equilibrata che tiene conto dei rilievi esposti dai Ministeri competenti, rileva come essa tenga doverosamente conto dei profili di rischio connessi a tale categoria di investimenti. Evidenzia, quindi, come, introducendo queste norme, il Governo stia compiendo un passo avanti rilevante e coraggioso, assumendosi il massimo rischio possibile.

In tale contesto preannuncia che, qualora la riformulazione degli emendamenti proposta dai relatori non fosse accettata dai proponenti, i relatori presenterebbero un emendamento soppressivo dei commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'accettare la riformulazione del suo emendamento 5.18, ringrazia innanzitutto i relatori. Ritiene infatti che la proposta di riformulazione presentata consenta di superare l'ampio dissenso confluito sulla formulazione originaria delle disposizioni recate dall'articolo 5, sia da parte dell'Istituto italiano di tecnologia, sia di gran parte delle forze politiche.

Sottolinea, inoltre, come tali previsioni normative aprano la strada ad una prospettiva nuova e sperimentale di coinvolgimento dell'Istituto a favore delle *start-up*

innovative, che potrebbe diventare un modello di sistema per altre iniziative simili.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) condivide le considerazioni di Benamati e ricorda come sussistesse innanzitutto la necessità, soddisfatta dalla riformulazione proposta dai relatori, di espungere dai compiti dell'Istituto di tecnologia funzioni che non appartengono al suo profilo di competenza, le quali presentavano altresì profili di dubbia costituzionalità.

Chiede, peraltro, al Governo e ai relatori se sussista la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni del comma 1, dell'articolo 5 anche alle attività realizzate dalle università e dagli enti di ricerca.

Lorenzo BASSO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.19.

Le Commissioni approvano, in identico testo, gli emendamenti Paglia 5.16, Palese 5.17, Benamati 5.18 e Basso 5.19, come riformulati, risultando pertanto preclusi gli emendamenti Ricciatti 5.20 e 5.21, Gigli 5.22, Barbanti 5.23, 5.24 e 5.25 devono intendersi preclusi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 5.31.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente che, qualora la convocazione delle Commissioni per la giornata di domani dovesse essere posticipata, i deputati siano tempestivamente avvertiti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

ALLEGATO 1

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.****EMENDAMENTI 4.126 E 4.127 DEI RELATORI, ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.042 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E
ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.043 DEI RELATORI**

Al comma 1, sopprimere le parole da: « All'articolo 1, del testo unico » fino a: « è inserito il seguente »: « 5-undecies. » e dopo le parole: « raccomandazione 2003/361/CE, » inserire le seguenti: « società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, »

Conseguentemente:

a) al comma 6 sopprimere le parole: « dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto »;

b) al comma 7 sostituire le parole: « all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal » con le seguenti: « al »;

c) al comma 9 sopprimere le parole: « così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo ».

4. 126. I Relatori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

a) ragione sociale e codice fiscale;

b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

d) oggetto sociale;

e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;

f) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;

g) elenco delle società partecipate;

h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

n) numero di dipendenti;

o) sito internet.

4. 127. I Relatori.

Sopprimere il comma 2.

*** 0. 8. 042. 2.** Palese.

Sopprimere il comma 2.

*** 0. 8. 042. 3.** Pagano.

Sopprimere il comma 3.

0. 8. 042. 4. Pagano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

« ART. 8-bis.

(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « il rilascio della garanzia » sono aggiunte le seguenti: « diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248 ».

2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « Con la predetta delibera CIPE » fino a: « delle operazioni finanziarie ammissibili » sono soppresse.

3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi

prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ».

8. 042. I Relatori.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende accolta ».

8. 043. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.****EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 4.**

Al comma 1, sopprimere le parole da: « All'articolo 1, del testo unico » fino a: « è inserito il seguente »: « 5-undecies. » e dopo le parole: « raccomandazione 2003/361/CE, » inserire le seguenti: « società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, »

Conseguentemente:

a) al comma 6 sopprimere le parole: « dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto »;

b) al comma 7 sostituire le parole: « all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal » con le seguenti: « al »;

c) al comma 9 sopprimere le parole: « così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo ».

4. 126. I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) le proprie azioni non sono quotate su un mercato regolamentato; ».

4. 4. (Nuova formulazione) Scuvera.

Al comma 1, lettera e), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « ricerca e sviluppo » con le seguenti: « ricerca, sviluppo e innovazione »;

b) dopo le parole: « beni immobili » inserire le seguenti: « e sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo ».

4. 23. Basso, Scuvera, Bargerò, Palese, Paglia, Ricciatti, PrataViera, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo dopo le parole: « le spese per l'acquisto » inserire le seguenti: « e di locazione ».

4. 29. Scuvera, Palese.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

a) ragione sociale e codice fiscale;

b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

d) oggetto sociale;

e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;

f) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, *holding* ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;

g) elenco delle società partecipate;

h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

n) numero di dipendenti;

o) sito internet.

4. 127. I Relatori.

Al comma 4, sostituire le parole: « comma 3£, ovunque ricorrono, con le seguenti: « commi 2 e 3 ».

4. 58. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani, Palese.

Al comma 7 sopprimere l'ultimo periodo.

*** 4. 59.** Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo

*** 4. 61.** Coppola, Marco Di Maio.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo

*** 4. 62.** Palmieri, Abrignani, Palese.

Al comma 9, dopo le parole: « gli articoli 26, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio ».

4. 68. Ricciatti, Ferrara, Paglia, Palese, Benamati, Da Villa, Barbanti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9 sostituire le parole: « costituite da non oltre 7 anni » con le seguenti: « che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale »;*

b) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico »;

c) *al comma 12, sostituire le parole: « dal comma 9 » con le seguenti: « dai commi 9 e 9-bis »;*

d) *dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-*bis* del presente articolo.

12-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-*bis* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.»

**** 4. 71.** Basso, Scuvera, Bargerò, Giampaolo Galli, Palese, Della Valle.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 sostituire le parole: «costituite da non oltre 7 anni» con le seguenti: «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale»;

b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico»;

c) al comma 12, sostituire le parole: «dal comma 9» con le seguenti: «dai commi 9 e 9-*bis*»;

d) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-*bis* del presente articolo.

12-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-*bis* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.»

**** 4. 72.** Vignali.

Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 100-*ter*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo; allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul por-

tale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere

chiaramente indicato sul portale, dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste al comma 3, lettere b) e c), non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.

6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal Registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile. ».

4. 74. (Nuova formulazione) Fregolent, Braga, Palese, Della Valle, Mucci.

Al comma 10, dopo l'alinea premettere le seguenti lettere:

0a) all'articolo 1, comma 5-*novies*, le parole: « portale per la raccolta di capitale per le *start-up* innovative » sono sostituite dalle seguenti: « portale per la raccolta di capitale per le *start-up* innovative e per le PMI innovative » e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative e/o in PMI innovative, come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), e dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2014, n. 66 »;

0b) all'articolo 1 dopo il comma 5-*decies* è inserito il seguente: « 5-*undecies*. Per « piccola e media impresa innovativa », di seguito « PMI innovativa », si intende la PMI come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 »;

e dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 100-*ter*, comma 2, dopo le parole: « start-up innovativa » sono aggiunte le seguenti: « o della PMI innovativa ».

4. 80. (Nuova formulazione) Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani, Palese.

ART. 5.

al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: « *0a)* al comma 37, dopo la parola: « irrevocabile » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile »;

*** 5. 1. (Nuova formulazione)** Vignali, Palestre.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: « *0a)* al comma 37, dopo la parola: « irrevocabile » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile »;

*** 5. 2. (Nuova formulazione)** Sberna, Caruso.

al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: « *0a)* al comma 37, dopo la parola: « irrevocabile » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile »;

*** 5. 3. (Nuova formulazione)** Basso, Scuvera, Bargerò.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

*** 5. 16. (Nuova formulazione)** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle

stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

*** 5. 17. (Nuova formulazione)** Palese, Marti.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul

contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

*** 5. 18. (Nuova formulazione)** Benamati.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione

di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

*** 5. 19. (Nuova formulazione)** Basso, Palmieri, Quintarelli, Paglia, Biasotti, Carozza, Coppola, Tentori, Tullo, Ascani, Gribaudo, Bargerò, Carocci, Marco Meloni, Scuvera, Donati, Quaranta, Ginato, Boccadutri, Bruno Bossio, Bonomo, Pastorino, Mariani, Ginefra, Cani, Giuseppe Guerini.